

rente, ma in un certo senso inaspettata, in materia di diniego implicito di un atto — la scadenza del termine decadenziale determina l'esaurimento del potere, al cui esercizio quel termine è posto. Né si può argomentare in contrario dall'espressa salvezza dei poteri di rettifica (quelli basati, per intendersi, su elementi estranei alla dichiarazione) specificamente contenuta nell'art. 36-bis, giacché essa, per l'appunto, riguarda tali altri poteri; anzi, nell'ambito di una considerazione sistematica dell'intero ordinamento legislativo sulle varie funzioni attribuite all'amministrazione finanziaria, quella salvezza accentua la distinzione tra facoltà di correzione e facoltà di rettifica, separatamente previste e disciplinate dal d.p.r. n. 600 del 1973;

— in secondo luogo, se l'attività tecnica di liquidazione ha assunto — dopo le recenti modificazioni legislative — un'importanza marginale e il compito di esaminare e di correggere l'atto che proviene dal contribuente si è accentuato, fino a divenire, in pratica, l'operazione di maggior rilievo, non è conforme all'esigenza — non prescindibile — di un giusto procedimento il potere concesso al fisco di pretendere il versamento delle maggiori imposte, conseguenti alle correzioni compiute, senza far precedere all'iscrizione a ruolo — che è appunto un atto dell'esecuzione esattoriale e che non contiene alcuna motivazione sulle ragioni del maggior credito fiscale — un atto che comunichi al contribuente il titolo di questa ulteriore richiesta. Le esigenze di snellezza — da cui ha tratto origine, secondo le tesi ufficiali, la norma contenuta nell'art. 36-bis — non possono andare comunque a detrimento della possibilità di difesa del contribuente, che dipendono massimamente dalla preventiva conoscenza dei motivi adottati dal fisco per esigere una maggiore imposta; tanto più che il ruolo è un atto munito di efficacia esecutiva e, secondo una recente giurisprudenza (discutibile) della Corte di Cassazione, tale sua efficacia non può essere sospesa dalle commissioni, ma solo dall'intendente di finanza, che è organo della stessa pubblica amministrazione. Sono polemiche sulle quali non intendo soffermarmi; rilevo solo, conclusivamente, che la configurazione, il contenuto e l'estensione dei poteri attribuiti generalmente al fisco per l'attuazione del rapporto obbligatorio d'imposta, rendono ancor più discutibile, sotto il profilo della legittimità, un atto dell'esecuzione — qual'è, appunto, l'iscrizione a ruolo — non preceduto da una contestazione (opponibile davanti al giudice) delle ragioni che lo giustificano. Basterebbe — e finisco la mia osservazione — imporre all'ufficio una sintetica comunica-